

DIREZIONE I – DIVISIONE 4 – RIPARTIZIONE 1

3.12) REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI STUDIO IN SCIENZE DEL TURISMO (L-15)

.....OMISSIS.....

DELIBERA

- il Regolamento didattico del Corso di Laurea in Scienze del turismo (classe L-15), nel testo che segue:

Regolamento didattico del Corso di Laurea in Scienze del turismo (classe L-15).

Art. 1 – Norme generali

1. Presso il Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale, Formazione e Società dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata è istituito, a decorrere dall'a.a. 2008-2009, il Corso di Laurea in Scienze del Turismo, Classe delle lauree L 15. La denominazione in inglese del Corso è *Science Tourism*. La denominazione correntemente utilizzata è Scienze del turismo.
2. Il Corso è erogato in modalità mista.
3. La durata normale del Corso è stabilita in 3 anni.
4. Per conseguire la laurea studentesse e studenti devono aver acquisito 180 CFU, comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria, oltre che della lingua italiana, di una lingua dell'Unione Europea.
5. Al compimento degli studi viene rilasciato il diploma di laurea in Scienze del Turismo, Classe delle lauree L-15. A coloro che hanno conseguito la laurea compete la qualifica accademica di dottore/dottoressa.
6. Il presente Regolamento didattico è redatto in conformità con la normativa vigente e con il Regolamento Didattico e gli altri regolamenti di Ateneo, cui si rimanda per quanto non espressamente indicato, ed è sottoposto a revisione almeno ogni tre anni.

Art. 2 – Ordinamento didattico

1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, il Corso ha un proprio ordinamento didattico, in armonia con gli ordinamenti didattici nazionali e con il Regolamento didattico di Ateneo. L'ordinamento didattico è approvato dal Ministero ai sensi dell'articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341 ed è emanato con decreto rettorale. La sua entrata in vigore è stabilita dal decreto rettorale.
2. L'ordinamento didattico del Corso, nel rispetto di quanto previsto dalla classe cui il Corso afferisce e dalla normativa vigente, viene definito previa consultazione con le organizzazioni rappresentative del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni, con particolare

riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali. Esso determina:

- a) la denominazione, individuata coerentemente sia con la classe di appartenenza del Corso sia con le caratteristiche specifiche del percorso proposto;
 - b) la classe di appartenenza del Corso e l'indicazione del Dipartimento di riferimento;
 - c) gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi, secondo il sistema di descrittori dei titoli di studio adottato in sede europea (conoscenza e capacità di comprensione, capacità di applicare conoscenza e comprensione, autonomia di giudizio, abilità comunicative, capacità di apprendimento);
 - d) il profilo professionale delle laureate/dei laureati, con indicazioni concernenti gli sbocchi occupazionali;
 - e) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula e l'indicazione sulle modalità di svolgimento;
 - f) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun ambito, riferiti a uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso per quanto riguarda le attività previste nelle lettere a) e b), dell'articolo 10, comma 2, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;
 - g) le conoscenze richieste per l'accesso e le modalità di verifica, differenziate per tipologia di corso ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, commi 1 e 2, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, e del Regolamento didattico di Ateneo;
 - h) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento della laurea. Per il conseguimento della laurea deve essere prevista la presentazione di un elaborato redatto in modo originale dalla studentessa/dallo studente sotto la guida di un relatore/una relatrice.
3. L'ordinamento didattico può disporre che il Corso si articoli in più curricula, fermo restando che né la denominazione del Corso né il titolo di studio rilasciato possono farvi riferimento.
4. Il Consiglio di Dipartimento di riferimento è responsabile della corretta corrispondenza tra i piani di studio e l'ordinamento del Corso.

Art. 3 – Scheda Unica Annuale del corso di studio (SUA-CdS)

1. La struttura didattica di riferimento del Corso e le strutture didattiche eventualmente associate provvedono annualmente a una riflessione sugli obiettivi attesi della formazione; a tale riflessione concorrono la verifica della domanda di formazione e consultazioni con soggetti e organizzazioni della produzione di beni e servizi e delle professioni. Tale attività viene svolta valorizzando la collaborazione fra corsi di studio di area affine e facendo riferimento al Commissione di indirizzo di cui al successivo art. 5.
2. Il Corso provvede inoltre a riesaminare l'impianto didattico del Corso e i suoi effetti apportando le necessarie modifiche e a definire l'offerta formativa nel rispetto degli obiettivi di apprendimento.
3. Il Coordinatore/La Coordinatrice, coadiuvato/a dal Gruppo di gestione per l'Assicurazione della Qualità e dalla/dal Manager didattico, predispone la documentazione utile ai fini dell'accreditamento del corso di studio, da approvare nel Consiglio di Dipartimento di riferimento ed è responsabile della compilazione della Scheda Unica Annuale del corso di Studio (SUA-CdS) quale strumento principale del sistema di Autovalutazione, Valutazione Periodica e Accredimento introdotto dalla L. 240/2010 e dal Decreto Legislativo 19/2012.

4. La Coordinatrice/Il Coordinatore è altresì responsabile della rispondenza tra quanto approvato nella struttura didattica di riferimento e il contenuto della SUA-CdS.

Art. 4 – Gestione del Corso

1. Il Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale, Formazione e Società, quale struttura didattica di riferimento del Corso di Laurea in Scienze del Turismo, assume la responsabilità e gli oneri di gestione del Corso.

2. È istituito un Consiglio di corso, cui spetta il coordinamento e l'ordinaria gestione della didattica sulla base degli indirizzi definiti dal Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale, Formazione e Società.

3. Il Consiglio di Corso è composto dalle/dai docenti di ruolo, titolari di incarico di insegnamento erogato dal Corso di studio e, senza diritto di voto, dai/dalle Professori/esse a contratto, affidatarie/i di insegnamenti loro attribuiti dal Consiglio di Corso. Fanno parte del Consiglio anche due rappresentanti degli studenti e delle studentesse, eletto/a fra tutti gli iscritti/e, con mandato biennale. È escluso dalla partecipazione al Consiglio, il docente che sia già componente di altri due Consigli di Corso di studio di pari livello.

4. Il Consiglio elegge, a maggioranza assoluta, il/la Coordinatore/Coordinatrice del corso fra i docenti di ruolo e a tempo pieno, titolari di incarico di insegnamento erogato dal Corso di studio. Al Coordinatore spetta di convocare e presiedere il Consiglio, provvedendo all'esecuzione delle relative deliberazioni. Il Coordinatore dura in carica tre anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta.

5. Il Consiglio nomina al proprio interno:

- a) una Commissione per l'Orientamento in ingresso
- b) una Commissione per la Didattica (presenza e distanza)
- c) una Commissione per la valutazione dei Piani di Studio, di richieste di abbreviazione di corso e di passaggi e trasferimenti, di Riconoscimento dei crediti
- d) una Commissione che si occupa di curare le relazioni esterne con i/le rappresentanti del mondo del lavoro e della produzione (Erasmus, Tirocini e stage, ecc.).
- e) una Commissione di indirizzo composta da tre docenti del Consiglio e da tre rappresentanti del mondo del lavoro, scelti fra gli Enti e le Istituzioni che collaborano con il Corso di Studi, che possa coadiuvare lo stesso nel monitorare l'offerta didattica e gli obiettivi del corso in relazione alle esigenze del contesto lavorativo.

Art. 5 – Commissione di indirizzo

1. In fase di progettazione e organizzazione (anche in relazione ai successivi cicli di studio) il Corso assicura un'approfondita analisi delle esigenze e potenzialità di sviluppo dei settori di riferimento. A tal fine vengono consultate sistematicamente le principali parti interessate (studenti e studentesse, docenti, organizzazioni scientifiche e professionali, rappresentanti del mondo della cultura, della produzione, anche a livello internazionale), sia direttamente, sia attraverso l'utilizzo di studi di settore.

2. Per tale consultazione il Corso fa riferimento in via privilegiata, anche se non esclusiva, alla Commissione di indirizzo, che, coerentemente con i profili culturali in uscita, approfondisce e fornisce elementi in merito alle effettive potenzialità occupazionali dei laureati e delle laureate e si riunisce almeno una volta l'anno.

Art. 6 – Ammissione al Corso

1. Requisito per l'accesso al Corso di Laurea in Scienze del Turismo è il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio, anche se conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dal Consiglio di Dipartimento di riferimento ai sensi della normativa vigente. È altresì richiesto il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale.
2. La verifica della preparazione iniziale avverrà mediante un'apposita prova di valutazione delle conoscenze richieste in ingresso che consta di quesiti relativi a: lingua italiana, comprensione del testo, letteratura, storia, geografia, lingua inglese, informatica. I/Le candidati/e che non dovessero raggiungere la soglia minima di punteggio annualmente registrata nel bando potranno comunque procedere con l'immatricolazione o l'iscrizione, ma dovranno adempiere durante il primo anno di Corso agli obblighi formativi aggiuntivi indicati dalla preposta Commissione nominata dalla Direttrice/dal Direttore del Dipartimento, sentito il Coordinatore/la Coordinatrice. A tal fine, gli studenti e le studentesse potranno seguire appositi corsi (corsi zero) sugli argomenti nei quali siano state riscontrate carenze, al termine dei quali la medesima Commissione verificherà l'assolvimento degli OFA assegnati, dandone comunicazione al Direttore/Direttrice e al Coordinatore/Coordinatrice.

Art. 7 – Programmazione e organizzazione della didattica

1. Per gli insegnamenti erogati presso la Macroarea di Lettere e Filosofia a 1 CFU corrispondono 5 ore di attività didattica frontale e 20 di studio personale o altro tipo di impegno (seminari, laboratori, esercitazioni) da parte della studentessa/dello studente. Agli insegnamenti impartiti presso altre Macroaree, Facoltà e Dipartimenti si applicano le regole previste da ciascuno di essi in relazione alle caratteristiche specifiche dei contenuti didattici.
2. L'offerta didattica programmata è definita annualmente in linea con le scadenze indicate dall'Ateneo e di norma entro il mese di maggio ed è approvata dal Dipartimento di riferimento. Essa si applica alla coorte di studenti e studentesse che si immatricolano nell'anno accademico di riferimento e include le attività didattiche integrative, propedeutiche, di orientamento e di tutorato. L'offerta didattica programmata è inserita nel sistema di gestione interno dell'Ateneo e pubblicata sul sito web del Corso. Per ciascuna attività formativa sono indicati il normale anno di corso, l'eventuale articolazione in moduli, i settori scientifico-disciplinari, i CFU previsti, l'impegno orario e l'ambito disciplinare.
3. Il Consiglio di corso formula annualmente al Dipartimento le proprie proposte per l'offerta didattica programmata, tenendo conto in particolare delle indicazioni fornite dalla Commissione paritetica, dal Gruppo del riesame e dalla Commissione di indirizzo. Il Dipartimento assume tutti i provvedimenti necessari, compresi quelli relativi al conferimento degli incarichi di docenza, secondo i vigenti regolamenti di Ateneo.
4. Entro il mese di giugno di ogni anno – in modo da consentire al Dipartimento di riferimento la predisposizione entro il mese di luglio del manifesto annuale degli studi – il Consiglio di corso definisce nei particolari i contenuti dell'offerta didattica per il successivo anno accademico, indicando, ove necessario, le modalità di coordinamento di specifiche attività. Nel sito web del Corso sono reperibili i programmi dettagliati degli insegnamenti attivati e l'orario di ricevimento dei/delle docenti. Ogni docente rende, altresì, disponibile la scheda

descrittiva delle attività formative (scheda insegnamento), contenente tutte le informazioni riguardanti le conoscenze preliminari richieste, gli obiettivi formativi, i materiali didattici e i testi di riferimento, le tipologie didattiche adottate (anche a distanza) e i criteri e le modalità di verifica.

5. Il Corso rende note tramite il proprio sito web anche le iniziative di supporto per le studentesse e gli studenti con esigenze specifiche (per esempio studenti e studentesse fuori sede, stranieri e straniere, lavoratori e lavoratrici, diversamente abili, con figli piccoli) e a favore delle studentesse e degli studenti disabili, in merito all'accessibilità alle strutture e ai materiali didattici.

6. Gli insegnamenti curriculari, salvo eccezioni motivate, sono impartiti in moduli da 6 o da 12 CFU. A moduli distinti (che corrispondano a uno specifico incarico didattico per il/la docente e non siano dunque mutuati o fruiti) devono sempre corrispondere lezioni distinte.

7. Ciascun docente svolge personalmente le lezioni dei corsi assegnati; i/le docenti possono invitare esperti/e di riconosciuta competenza scientifica per tenere lezioni, in compresenza, su argomenti specifici facenti parte del corso di insegnamento. Per le lezioni in sostituzione della/del docente occorre l'autorizzazione del Direttore/della Direttrice del Dipartimento, sentito il Coordinatore/la Coordinatrice. Le eventuali assenze per fatti imprevisti devono essere giustificate da gravi ed eccezionali motivi ed essere tempestivamente comunicate alla Direttrice/al Direttore del Dipartimento, alla Coordinatrice/al Coordinatore e agli studenti e alle studentesse interessati.

8. Il Consiglio di corso provvede affinché gli insegnamenti erogati siano adeguatamente distribuiti fra i due semestri dell'anno accademico e lungo l'intero arco della giornata e della settimana; si impegna inoltre, per quanto possibile e compatibilmente con le esigenze logistiche della Macroarea di appartenenza, a evitare la sovrapposizione degli orari degli insegnamenti di base e caratterizzanti.

9. La frequenza dei corsi, benché non sia obbligatoria, è vivamente consigliata.

10. Fatta salva la libertà di scelta degli studenti e delle studentesse, il Corso di studio può proporre attività formative "a scelta" la cui coerenza con gli obiettivi formativi del Corso è preventivamente assicurata; in caso di opzione diversa, lo studente/studentessa, individuate altre attività formative tra quelle attivate in Ateneo, dovrà attendere che il Consiglio di Dipartimento, sentito il Consiglio di Corso, si esprima in merito alla loro congruità con il progetto formativo.

11. Le competenze linguistiche, sulla base di quanto indicato nel manifesto annuale degli studi, possono essere acquisite con corsi attivati dalla Macroarea o organizzati dal Centro linguistico di Ateneo.

Art. 8 – Trasparenza e assicurazione della Qualità

1. Il Corso adotta le procedure per soddisfare i requisiti di trasparenza e le condizioni necessarie per una corretta comunicazione, rivolta alle studentesse e agli studenti e a tutti i soggetti interessati. In particolare, rende disponibili le informazioni richieste dalla normativa prima dell'avvio delle attività didattiche. Inoltre, aggiorna costantemente e sollecitamente le informazioni inserite nel proprio sito internet.

2. Il Corso aderisce alla politica di assicurazione della qualità di Ateneo. Il Corso di studio fa riferimento alla Commissione paritetica del Dipartimento di riferimento.

3. Il Consiglio del corso individua la docente/il docente responsabile per l'assicurazione della qualità del Corso, che può anche essere il Coordinatore/la Coordinatrice.

Art. 9 – Piani delle attività formative

1. Per sostenere gli esami ed effettuare la relativa prenotazione, studentesse e studenti devono essere in possesso di un piano di studio, redatto secondo le regole pubblicate nel sito del Corso di Studio e della Segreteria Studenti, e approvato dal Consiglio di Dipartimento. Può essere concessa una deroga per quanti/e sono in attesa della delibera sul riconoscimento di CFU in seguito a passaggio, trasferimento o abbreviazione di corso. Annualmente le studentesse e gli studenti degli anni successivi al primo possono compilare un nuovo piano di studio, che dovrà essere nuovamente approvato e sostituirà quello precedente. Le scadenze di presentazione dei piani di studi sono fissate annualmente e pubblicate sul sito del corso di laurea.

2. Alcuni insegnamenti, secondo le indicazioni fornite dal Consiglio di corso, potranno essere mutuati o fruiti da Corsi di laurea o laurea magistrale; lo studente/studentessa dovrà aver cura di appurare le eventuali condizioni (di propedeuticità, conoscenza della lingua straniera, ecc.) per sostenere i relativi esami.

3. Il piano di studi prevede non più di 19 prove di esame (oltre alla prova finale e agli esami a scelta della studentessa / dello studente). Possono indicare nel piano di studio un numero di CFU superiore a 180 gli studenti/le studentesse per i quali/le quali si renda necessaria un'integrazione per le discipline che la normativa vigente indica come indispensabili ai fini dell'insegnamento nella scuola secondaria.

Tale condizione è, altresì, prevista per le studentesse/gli studenti che intendano proseguire i loro studi in Corsi di laurea magistrale che richiedono integrazioni curriculari rispetto alla classe di laurea L-15. In questo caso, e entro il limite di 12 CFU aggiuntivi, è necessaria l'approvazione del Consiglio di Dipartimento, sentito il Coordinatore/Coordinatrice. I crediti acquisiti per insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli necessari per concludere il percorso di studio rimangono registrati nella carriera dello studente e della studentessa e possono essere successivamente riconosciuti ai sensi della normativa in vigore. Le valutazioni ottenute negli insegnamenti aggiuntivi non rientrano nel computo della media dei voti degli esami di profitto, ma sono inserite nel diploma *supplement*.

Art. 10 – Verifiche del profitto

1. Le Commissioni d'esame e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate dal Consiglio di Dipartimento su proposta della Coordinatrice/del Coordinatore e sono costituite da almeno due componenti, il primo dei quali è, di norma, il/la titolare del corso di insegnamento. Ove possibile, la commissione è composta da personale docente o cultori/cultrici della materia che svolgono attività didattiche nel corso medesimo e in settori scientifico disciplinari affini a quello dell'insegnamento. Le cultrici/I cultori della materia sono nominati per un periodo di tre anni e l'incarico è rinnovabile. Per motivi d'urgenza, il Direttore/la Direttrice del Dipartimento può modificare la commissione, portando a ratifica la decisione nella successiva riunione del Consiglio di Dipartimento.

2. La valutazione finale, espressa in trentesimi, è individuale. Essa è ritenuta positiva se superiore o uguale a 18 su 30. Qualora si raggiunga il punteggio massimo, la Commissione esaminatrice può, a giudizio unanime, attribuire la lode.

3. Gli esami di profitto che prevedano prove di esame integrate di insegnamenti composti da più moduli coordinati, intestati a docenti diversi, devono svolgersi nello stesso giorno, con la possibilità di fissare date diverse solo quando almeno una delle prove si svolge in forma scritta e fermo restando la verbalizzazione unica. Alla valutazione complessiva del profitto dello studente/della studentessa concorrono tutti/e i/le docenti coinvolti/e.
4. In ogni anno accademico vengono fissati, di norma, tre appelli per la sessione estiva (giugno/luglio), due per la sessione autunnale (settembre) e tre per quella invernale/estiva anticipata (gennaio/febbraio). Gli appelli devono essere distanziati di almeno 14 giorni l'uno dall'altro e il relativo calendario viene pubblicato sul sito di Macroarea con congruo anticipo rispetto all'inizio della sessione. Può essere previsto un appello straordinario nella seconda metà di aprile esclusivamente per coloro che presentano domanda di laurea per il mese di maggio (ultima sessione straordinaria) e devono sostenere l'ultimo esame. Nella programmazione degli appelli il/la docente fisserà il primo appello di ciascuna sessione nei limiti temporali previsti per consentire allo studente/alla studentessa la presentazione della domanda di laurea.
5. I criteri e le modalità di verifica del profitto sono indicati da ogni docente, per ogni attività formativa, nelle schede dei relativi insegnamenti, debitamente pubblicate sul sito del Corso di studio.
6. Per sostenere un esame di profitto, necessariamente e preliminarmente inserito nel proprio piano di studi, lo studente/la studentessa deve risultare in regola con le norme relative all'iscrizione, con le eventuali propedeuticità del Corso e con l'accertamento della frequenza, ove richiesta.

Art. 11 – Prova finale

1. La prova finale consiste nella presentazione e nella discussione di un elaborato su un tema concordato con un relatore o una relatrice, che è docente titolare di un insegnamento per il quale il laureando/la laureanda abbia acquisito almeno 6 CFU. Il/La Direttore/Direttrice del Dipartimento, su motivata richiesta, sentito/a il/la Coordinatore/Coordinatrice e con congruo anticipo rispetto alla scadenza per la presentazione della domanda di laurea, può autorizzare a svolgere tale compito un altro/un'altra docente.
2. Nell'elaborato, che dovrà rispondere ai criteri fondamentali della scrittura scientifica, la laureanda/il laureando dovrà dimostrare capacità di organizzazione coerente e di trattazione critica delle nozioni acquisite nel Corso di studi nonché delle fonti e del materiale bibliografico su cui ha basato il proprio lavoro. Alla prova finale sono attribuiti 6 CFU.
3. Il calendario delle prove finali prevede di norma sei sedute, articolate in tre sessioni, nei mesi di luglio, ottobre, dicembre, febbraio, marzo e maggio. La domanda di laurea viene presentata rispettando le scadenze e le modalità previste dalla Segreteria Studenti, pubblicate sul relativo sito.
4. La commissione giudicatrice della prova finale è nominata dal Direttore/dalla Direttrice del Dipartimento su proposta del Coordinatore/della Coordinatrice ed è composta da un/una presidente e da almeno 4 membri effettivi e 2 supplenti. I/Le componenti della commissione (effettivi e supplenti) che per gravi e giustificati motivi siano impossibilitati ad assicurare la loro presenza sono tenuti a darne immediata comunicazione, in forma scritta, al/alla presidente della commissione, alla Direttrice/al Direttore del Dipartimento e alla

Coordinatrice/al Coordinatore, che provvederanno alla loro sostituzione. Il relatore/La relatrice, in caso di assenza, dovrà inviare alla commissione una relazione scritta.

5. La commissione giudicatrice della prova finale esprime la sua valutazione in centodecimi. Il voto minimo per il superamento della prova è di sessantasei centodecimi. Il voto della prova finale viene determinato partendo dalla media dei voti degli esami sostenuti pesati secondo i CFU (media ponderata). Al valore così ottenuto si applica la seguente formula: media ponderata/3 x 11. Al voto così ottenuto la commissione può aggiungere fino ad un massimo di 5 punti, tenendo in considerazione anche eventuali periodi di studio in mobilità e la tempistica di svolgimento del percorso formativo nel caso in cui lo studente/studentessa si laurei entro la durata normale del corso; la Commissione può, con giudizio unanime, concedere al candidato/a la lode, qualora la votazione raggiunga 110/110.

6. Su richiesta dello studente/della studentessa e a insindacabile giudizio del relatore/della relatrice l'elaborato può essere redatto in lingua inglese.

Art. 12 – Passaggi, trasferimenti, abbreviazioni di corso e riconoscimento CFU

1. Le procedure e i criteri generali di Ateneo per i passaggi da altro corso di studio dell'Ateneo, i trasferimenti da altro Ateneo, le abbreviazioni di corso e il relativo riconoscimento dei CFU maturati dalla studentessa/dallo studente sono definiti dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, e riportati annualmente nella Guida dello Studente, pubblicata sul sito istituzionale di Ateneo.

2. Il Consiglio di Dipartimento, sentito la Coordinatrice/il Coordinatore, delibera sulle singole richieste, valutando i CFU acquisiti e eventuali riconoscimenti, ai sensi delle leggi vigenti, di titoli conseguiti in Atenei stranieri.

3. Il numero dei CFU riconosciuti, che dovranno comunque essere coerenti con le attività formative previste dall'ordinamento didattico del Corso di Laurea, è determinato come segue:

- a) a corsi sostenuti presso Università italiane secondo il vecchio ordinamento sono assegnati 12 CFU o 6 CFU nel caso di corsi "semestrali";
- b) a corsi espressi secondo lo *European Credit Transfer System* sono assegnati i CFU previsti;
- c) le attestazioni di esami sostenuti senza l'indicazione del numero di CFU conseguiti possono essere valutate entro un massimo di 12 CFU, computando 1 CFU ogni 6 ore di lezione;
- d) le attestazioni di attività che non fanno esplicito riferimento a un esame di profitto possono essere valutate solo nell'ambito delle Ulteriori attività formative;
- e) in caso di riconoscimento di esami parziali la registrazione in carriera verrà effettuata solo al completamento dell'esame.

Il Consiglio può arrotondare i CFU riconosciuti allo studente/alla studentessa, per esami sostenuti nella carriera pregressa, risultanti dal calcolo matematico e ricondurli ad insegnamenti attivi nell'Ateneo (anche con diversa denominazione) corrispondenti per settore disciplinare e/o per contenuti.

4. Con un numero di CFU riconosciuti pari o superiore a 60 lo studente/la studentessa sarà iscritto/a al secondo anno, con un numero pari o superiore a 120 al terzo anno di corso.

5. La studentessa/Lo studente può ottenere il riconoscimento di CFU, fino ad un massimo di 6 CFU, relativi ad attività di stage e tirocini (per le quali è attivo presso la Macroarea l'Ufficio tirocini), partecipazione a convegni e ad iniziative formative direttamente professionalizzanti. Prima d'intraprendere tale attività, qualora non si tratti di iniziative direttamente promosse dal

Corso o da esso già riconosciute, lo studente/la studentessa è tenuto/a a chiedere al Coordinatore/alla Coordinatrice un giudizio preventivo di conformità tra il carattere di essa e gli sbocchi professionali del Corso di Laurea, presentando una sufficiente documentazione sulle attività che saranno svolte. La valutazione di merito in ordine alla coerenza di tali attività formative con gli obiettivi specifici del Corso di studio spetta comunque al Consiglio di Dipartimento, anche laddove tali iniziative siano ricomprese nel quadro di convenzioni di Ateneo o siano regolarmente riconosciute da altri corsi di studio.

6. Al termine dell'attività la studentessa/lo studente deve chiedere il riconoscimento dei CFU, allegando un'adeguata certificazione ed una breve relazione. Nel caso in cui l'attività abbia attinenza con uno specifico insegnamento attivato dal Corso di Laurea in Scienze del Turismo, la relazione dello studente/della studentessa può essere accompagnata da un giudizio del/della titolare dell'insegnamento. Di norma, il computo dell'impegno dello studente per tali attività corrisponde a 25 ore di lavoro per ciascun CFU; la registrazione nella carriera dello studente/della studentessa avverrà solo dopo il conseguimento del numero totale di CFU previsto dal piano di studio per questa tipologia di attività formativa.

Art. 13 – Studenti e Studentesse a tempo parziale

1. Lo studente/La studentessa che, per ragioni di natura lavorativa, familiare, medica, personale e assimilabili, ritiene di non poter dedicare alla frequenza e allo studio le ore annue previste come standard dell'impegno, può scegliere di iscriversi a tempo parziale. La studentessa/Lo studente che sceglie il regime a tempo parziale vede aumentare gli anni di corso a fronte di una riduzione della contribuzione della tassazione prevista per la classe contributiva del Corso.

2. Le modalità e procedure per esercitare l'opzione per il tempo parziale sono pubblicate annualmente nella Guida dello Studente di Ateneo.

Art. 14 – Mobilità delle studentesse e degli studenti e opportunità all'estero

1. Per l'organizzazione di periodi di mobilità internazionale il Corso di studi usufruisce dell'assistenza dell'Ufficio Erasmus della Macroarea. Tutte le informazioni sui bandi, le borse e le diverse opportunità previste per gli studenti e le studentesse sono disponibili sul sito della Macroarea e vengono continuamente aggiornate.

2. La mobilità delle studentesse e degli studenti verso università estere è autorizzata dal Consiglio di Dipartimento, che definisce, su proposta dello studente/della studentessa, gli insegnamenti da riconoscere, presa visione dei programmi degli insegnamenti stessi (*learning agreement*). Al termine del suo soggiorno, la studentessa/lo studente deve produrre attestazione del periodo di studio trascorso all'estero e del programma svolto in coerenza con il *learning agreement* preventivamente approvato, delle eventuali prove sostenute e dei voti riportati con riferimento a ciascun insegnamento per cui chiede il riconoscimento. Il Consiglio di Dipartimento, una volta verificata la corrispondenza del lavoro svolto dallo studente/dalla studentessa con il *learning agreement*, ratifica il riconoscimento dei CFU conseguiti. Qualora i CFU acquisiti si riferiscano a insegnamenti diversi rispetto a quanto autorizzato, il Consiglio di Dipartimento di riferimento ne stabilisce l'eventuale riconoscimento.

Art. 15 – Opportunità per gli studenti e le studentesse

1. Il Corso si avvale delle numerose opportunità, promosse dall'Ateneo, a favore degli studenti e delle studentesse iscritti tra le quali borse di studio, premi per merito, borse di ricerca, bandi per attività di tutorato e attività di collaborazione part-time, viaggi di istruzione, contributi per iniziative culturali, convenzioni e agevolazioni. Tali iniziative sono sempre adeguatamente pubblicizzate sul sito di Ateneo all'indirizzo <http://web.uniroma2.it>.

Art. 16 – Orientamento e tutorato

1. Il Coordinatore/La Coordinatrice assume tutte le iniziative necessarie a garantire la coerenza fra l'attività di tutorato svolta all'interno del Corso e la disciplina dell'orientamento dettata dall'apposito Regolamento di Ateneo.
2. L'attività di tutorato, sotto la responsabilità della Coordinatrice/del Coordinatore, è normalmente svolta per ciascuno/a studente/studentessa dalle/dai docenti nell'ambito delle attività dei corsi. In alternativa, il Consiglio di corso può decidere di assegnare a ogni studente/studentessa un/una tutor personale, che lo accompagni in tutto il suo percorso. Per quanto riguarda in particolare i Piani di studio, gli studenti e le studentesse faranno comunque riferimento alla Commissione di cui all'art. 4.
3. I/Le docenti, anche per garantire l'efficacia e la continuità dell'azione di orientamento e tutorato, assicurano di norma almeno due ore di ricevimento in almeno un giorno a settimana nel periodo fra il 15 settembre e il 15 giugno. È possibile in casi particolari, su richiesta dell'interessato/a al Direttore/alla Direttrice del Dipartimento e dietro approvazione del Coordinatore/della Coordinatrice, dare cadenza quindicinale all'orario di ricevimento. Le/I docenti comunicano sul sito del Corso di studi l'orario di ricevimento e le eventuali sospensioni, preventivamente autorizzate dalla Direttrice/dal Direttore del Dipartimento quando riguardano due o più settimane consecutive e sempre nel caso di cadenza quindicinale. I/Le docenti garantiscono comunque la loro disponibilità, previo appuntamento, anche al di fuori dell'orario di ricevimento e rispondono tempestivamente alle e-mail delle studentesse e degli studenti.
4. È attivo presso la Macroarea lo "sportello orientamento studenti", che fornisce supporto tecnico per la compilazione del piano di studio e assistenza didattica.
5. Il Corso partecipa attivamente alla organizzazione e realizzazione delle attività di orientamento in ingresso organizzate dalla struttura di raccordo della Macroarea in collaborazione con l'Ateneo.

Art. 17 – Tirocini curriculari e placement

1. Tutte le informazioni relative alle iniziative adottate dal Corso per la gestione delle attività di tirocinio curriculare e di *placement*, volte a facilitare l'incontro tra le sue studentesse e i suoi studenti e laureate e i laureati e il mondo del lavoro, sono disponibili sul sito della Macroarea e vengono continuamente aggiornate.

Art. 18 – Obblighi delle studentesse e degli studenti

1. Le studentesse e gli studenti sono tenuti a tenere in debito conto tutte le informazioni e le istruzioni pubblicate sui siti istituzionali e a uniformarsi alle norme legislative, statutarie, regolamentari e alle disposizioni impartite dagli organi competenti per il corretto svolgimento dell'attività didattica e amministrativa.

2. Gli studenti e le studentesse sono tenuti a comportarsi in modo da non ledere la dignità e il decoro dell'Ateneo, nel rispetto del Codice etico, in ogni loro attività, ivi comprese quelle attività di tirocinio e stage svolte presso altre istituzioni nazionali e internazionali.
3. Eventuali sanzioni sono comminate con decreto rettorale, secondo quanto stabilito nelle disposizioni vigenti e dallo Statuto di Ateneo.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE

LA DIRETTRICE GENERALE

IL RETTORE